

Depositato in Data 13 novembre 2018

SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO 18 M

EMENDAMENTI AL DECRETO DELEGATO 31 AGOSTO 2018 N.112 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/24/CE"

Emendamento aggiuntivo del comma 1 bis all'articolo 2

Dopo il comma 1, all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. All'articolo 1, comma 1, della Legge 17 novembre 2005 n. 165 dopo la lettera n) sono inserite le seguenti definizioni:

"n bis) "direttiva B.R.R.D.": direttiva europea 2014/59/EU e successive modifiche;

n ter) "direttiva contratti di garanzia finanziaria": direttiva europea 2002/47/CE e successive modifiche;

n quater) "direttiva risanamento e liquidazione enti creditizi": direttiva europea 2001/24/CE e successive modifiche;"

Emendamento sostitutivo dell'articolo 3

L'articolo 3, è così sostituito:

"Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. L'articolo 77 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è così sostituito:

"Art. 77

(Destinatari dei provvedimenti straordinari)

- 1. Sono assoggettati alle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo i soggetti autorizzati all'esercizio di attività riservate. La Legge 15 novembre 1917 n. 17, e successive modifiche, non si applica ai casi in cui il debitore è un soggetto autorizzato, salvo per quanto espressamente richiamato dal presente Titolo.
- 2. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo si applicano inoltre:
- a) alle succursali stabilite in un Paese dell'Unione europea di soggetti autorizzati con sede legale nel territorio della Repubblica di San Marino;
- b) alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto estero con sede legale in un Paese dell'Unione europea nel quale è autorizzato all'esercizio di un'attività equivalente a quelle di cui all'Allegato 1;

1





- alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto estero con sede c) legale in un Paese che non è membro dell'Unione europea nel quale è autorizzato all'esercizio di una attività equivalente a quelle di cui all'Allegato 1.
- Qualora siano applicati gli strumenti di risoluzione ed esercitati i poteri di risoluzione disciplinati dalla normativa di recepimento della direttiva B.R.R.D., le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo si applicano anche ai soggetti autorizzati, nonché alle succursali stabilite nella Repubblica di San Marino di soggetti autorizzati esteri, che rientrano nel relativo ambito di applicazione."."

Emendamento modificativo dell'articolo 4

La rubrica dell'articolo 77-bis della Legge 17 novembre 2005 n.165, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto, è così modificata:

"Art. 77-bis

(Riconoscimento all'estero dei provvedimenti straordinari a carico di banche e imprese di investimento)"

Emendamento parzialmente soppressivo dell'articolo 5

Il comma 1 dell'articolo 83-bis della Legge 17 novembre 2005 n.165, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto, è così modificato:

"1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto autorizzato estero con sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea, i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo del soggetto autorizzato estero di appartenenza."

Emendamento modificativo dell'articolo 7

Il comma 1 dell'articolo 84-bis della Legge 17 novembre 2005 n.165, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 7 del presente decreto, è così sostituito:

"1. Nei casi di sospensione degli organi amministrativi applicata alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto autorizzato estero con sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea, il Commissario assume nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione del soggetto autorizzato di appartenenza."

2





Emendamento modificativo dell'articolo 9

La rubrica dell'articolo 84-ter della Legge 17 novembre 2005 n.165, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 9 del presente decreto, è così modificata:

"Art. 84-ter

(Collaborazione con le autorità di vigilanza estere per banche e imprese di investimento)"

Emendamento modificativo dell'articolo 13

La rubrica dell'articolo 97-ter della Legge 17 novembre 2005 n.165, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 13 del presente decreto, è così modificata:

"Art. 97-ter

(Collaborazione con le autorità di vigilanza estere per banche e imprese di investimento)"

Emendamento modificativo dell'articolo 14

La rubrica dell'articolo 97-quater della Legge 17 novembre 2005 n.165, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 14 del presente decreto, è così modificata:

"Art. 97-quater

(Pubblicità dei provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa **a carico di banche e imprese di** investimento)"

Emendamento modificativo dell'articolo 15

Il comma 4 dell'articolo 97-quinquies della Legge 17 novembre 2005 n.165, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto, è così modificato:

"4. Per i soggetti di cui al comma 1, il termine di quindici giorni indicato dagli articoli 90, comma 4, e 91, comma 1, è raddoppiato; il termine di sessanta giorni indicato nell'articolo 90, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa su due quotidiani a diffusione nazionale di ciascun Paese dell'Unione europea in cui sono insediate le succursali dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1 fossero insediate succursali di banche o imprese di investimento."."

M. R

3





Emendamento modificativo dell'articolo 17

Il comma 2, dell'articolo 97-sexies della Legge 17 novembre 2005 n.165, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto, è così modificato:

- "2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 77-bis, 84-ter e 97-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:
- a) gli accordi di netting, come definiti della normativa di recepimento della direttiva 2002/47/CE contratti di garanzia finanziaria, fatto salvo quanto previsto agli della dalla normativa di recepimento della direttiva 2014/59/UE-B.R.R.D.;
- b) i contratti di vendita con patto di riacquisto, le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 2014/59/UE B.R.R.D. nonché quanto previsto alla lettera d) del comma 1."

Emendamento modificativo dell'articolo 18

L'articolo 97-septies della Legge 17 novembre 2005 n.165, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 18 del presente decreto, è così modificato:

"Art. 97-septies

(Norme di attuazione della direttiva risanamento e liquidazione enti creditizi)

1. L'autorità di vigilanza, qualora ritenuto necessario, adotta disposizioni di attuazione alle norme dei Capi I e II, del presente Titolo, in linea con quanto disposto dalla normativa di recepimento della Direttiva 2001/24/CE i principi della direttiva risanamento e liquidazione enti creditizi."."

Emendamento modificativo dell'articolo 19

L'articolo 19, è così sostituito:

"Art. 19

(Norme finali e transitorie)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai provvedimenti e alle procedure di amministrazione straordinaria, sospensione degli organi amministrativi e di liquidazione coatta amministrativa adottati dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo.

4

N M





Emendamento aggiuntivo dell'articolo 19-bis

Dopo l'articolo 19, è introdotto il seguente articolo 19-bis:

"Art. 19-bis (Abrogazione)

1. L'articolo 97-octies della Legge 17 novembre 2005 n.165, come introdotto dall'articolo 19 del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n.112, è abrogato."

San Marino, 13 novembre 2018

IL SEGRETARIO DI STATO

(Eva Guidi)

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 13-

5